

P **q** **m**

Piquemme
notiziario della Camera Civile di Padova

NOTIZIARIO

ANNO 25
numero

04

gennaio
2018

IN QUESTO NUMERO:

Riflessioni di chiusura dell'anno precedente, Avv. Maurizio Molinari	pag. 3
Il parziale esonero dai crediti formativi per maternità e paternità, Avv. Ettore Busi	pag. 8
Il Tavolo delle Associazioni: una bella realtà, Avv. Eddy Bazzan	pag. 9
Il giovane avvocato del XXI secolo: presentazione ragionata dei risultati del sondaggio, Avv. Claudia Tramarin	pag. 10
Decadenza per non uso di un marchio registrato, Avv. Gherardo Piovesana	pag. 15
L'ordine di esibizione degli estratti conto nel contenzioso bancario alla luce della recente pronuncia Cass.11554/17, Avv. Marco Bandini	pag. 16
Riflessioni sul passaggio inter-generazionale dell'impresa attraverso il trust, Avv. Stefania Allegro	pag. 17
Raccomandata elettronica: cos'è e cosa cambia rispetto alla PEC?, Nicola Bressanin	pag. 19
Vignetta, Avv. Carlo Cappellari	pag. 20
Ci piace & Non ci piace	pag. 20

**Attendiamo i Vostri articoli, lettere, richieste,
segnalazioni che potrete inviare
al seguente indirizzo e-mail: pqmpadova@gmail.com**

Piquemme
Notiziario della Camera Civile di Padova
Anno 25 - N° 04
Gennaio 2018
Direttore Responsabile
Biancamaria Stivanello
Periodico di contenuto professionale
Questo numero è stato chiuso il 06/07/17
Autorizzazione del Tribunale di Padova
N. 1408 del 15 aprile 1994

Comitato di Redazione
Giovanna Golfetto
Marta Lico
Lucio Squillace
Fiorenza Tomat
Valentina Zorzan

Stampa:
Tipografia Veneta - Padova

Riflessioni di chiusura dell'anno passato

di Maurizio Molinari, avvocato del foro di Padova

Se le belle parole di una nota canzone sono ormai diventate l'emblema di una situazione che sostanzialmente non è destinata a cambiare, temo purtroppo che lo stesso non si possa dire per la nostra amata professione.

E allora mi limiterò ad esprimere con poche parole, le più semplici di cui sono capace, quello che è un po' lo stato d'animo in questo momento della nostra associazione.

1. L'ASSEMBLEA DI UNIONE NAZIONALE CAMERE CIVILI DI SETTEMBRE 2017

Quello che segue è il sunto dell'intervento effettuato dalla Camera Civile di Padova nella giornata di sabato 30 settembre u.s. all'Assemblea Annuale di Lecce dell'Unione Nazionale Camere Civili.

Abbiamo sempre dato dimostrazione di grande impegno e partecipazione sui temi fondamentali dell'avvocatura.

Abbiamo discusso a lungo sul ruolo costituzionale dell'avvocato, difensore dei diritti dei cittadini, sulla necessità di un contributo fattivo al buon funzionamento della macchina giustizia.

I convegni per la formazione che organizziamo con tanta fatica e passione, tutti sempre gratuiti, ne sono una tangibile espressione.

Da un paio d'anni il Consiglio dell'Ordine di Padova organizza al Palazzo della Ragione, uno degli edifici storici più belli e famosi della città, una giornata di incontri con la cittadinanza in cui una squadra di colleghi – ciascuno per la propria specializzazione – offre ai cittadini intervenuti una **consulenza gratuita**.

All'iniziativa hanno partecipato ovviamente anche colleghi della Camera Civile di Padova.

Un modo come un altro per dire: *“Siamo qui, in mezzo a voi. Venite a vedere chi siamo. Conosciamoci”*.

Poi, però, **ci troviamo tra capo e collo quest'estate tutta una serie di provvedimenti normativi che – e lo dico eufemisticamente – vanno a smontare il nostro entusiasmo.**

Mi riferisco in particolare all'introduzione del **socio di capitale** nelle società di avvocati, tema questo che ci vede assolutamente contrari per una serie di con-

siderazioni giuridiche ed economiche, nonostante alcuni ritocchi migliorativi al testo nei successivi frettolosi passaggi parlamentari.

Riteniamo che le società forensi di capitale **non miglioreranno né la professione, né la concorrenza** e apriranno varchi nella gestione dell'attività professionale da parte di grandi realtà economiche **che non sempre agiranno nell'esclusivo interesse degli assistiti e, in casi estremi, potrebbero farsi portatrici di interessi opachi.**

Allo stesso modo la logica della redditività ed il perseguimento delle pur legittime finalità economiche da parte del socio non professionista – investitore **tenderanno a prevalere su ogni altra considerazione legata al diritto costituzionale di difesa.**

Né il principio *“della personalità della prestazione professionale”*, pur salvaguardato dalla riforma, basterà a garantire l'indipendenza, l'autonomia, l'imparzialità, la riservatezza, l'assenza di conflitti di interesse, la salvaguardia del segreto professionale.

I principi della professione forense si richiamano invero all'etica e alla giustizia e non solo alla convenienza di mercato.

Non vi sono, quindi, ragioni, né concettuali, né economiche, che possano giustificare una tanto distorta prospettiva.

Eppure questa prospettiva si è concretizzata *“al fine di garantire una maggiore concorrenzialità nell'ambito della professione forense”*.

L'incipit del comma 141 del decreto *“concorrenza”* è paradossale e susciterebbe un sorriso, se non riguardasse situazioni e sofferenze reali, **con oltre 200.000 professionisti a contendersi un mercato in contrazione e la metà di loro che dichiara consistenti diminuzioni del reddito** (vedasi rapporto CENSIS del 2017), confermate dal calo delle contribuzioni medie alla Cassa forense.

In effetti la tradizionale posizione del consumatore *“contraente debole”* e perciò da proteggere da parte dell'Antitrust e del Codice del Consumo, si ribalta a favore di clienti forti, sia pubblici che privati che determinano a tavolino i corrispettivi delle prestazioni al di sotto di ogni soglia ragionevole in rapporto ai costi sostenuti, alla qualità della prestazione e al precetto *“della retribuzione proporzionata alla qualità e al-*

la quantità del lavoro” e sufficiente per “un’esistenza libera e dignitosa”.

Ma, si ripete da più parti, favorire la concorrenza anche tra i servizi professionali è conforme ai principi dell’Unione Europea.

E allora io mi chiedo: ma non hanno già provveduto a questo l’abolizione delle tariffe e la direttiva sulla libertà di stabilimento che ha spalancato le porte ad intraprendenti “*abogados*” ed agguerriti “*law firms*”?

Enunciazioni senza riscontro, come dimostrano le ricerche sulla normativa degli Stati europei e persino degli Stati Uniti ed è anzi singolare che in questo scenario – mitizzato e poco conosciuto – l’Italia abbia voluto strafare.

In deroga alle incompatibilità poste in via generale ai professionisti iscritti agli albi, i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori.

Ma non è stabilito che l’amministratore delegato debba essere necessariamente un socio-professionista, tantomeno avvocato.

In verità, già da oggi la crisi economica, le grandi innovazioni tecnologiche comportano una molteplicità di sfide per la professione che possono essere vinte solo con la qualità della formazione, l’aggiornamento continuo e la specializzazione.

Le istituzioni forensi su questi punti scontano certamente ritardi, né sono esenti da responsabilità.

E non sarà certo l’avvento delle società di capitali a modificare in modo decisivo il quadro.

Potrebbe, però, peggiorarlo, aggravando la precarizzazione dei giovani colleghi e rafforzando l’idea che le professioni altro non sono che fornitori di servizi alle imprese, anziché essere poste, almeno nel caso dell’avvocatura, a difesa e per l’attuazione dei diritti.

Innanzitutto i diritti delle persone.

La difesa non è un servizio reso al mercato, né la professione forense può essere organizzata come un CAF, un centro di assistenza fiscale.

Molte imprese hanno in mente proprio questo: un CAL, un Centro di assistenza legale pronto ad esaudire le richieste del socio di capitale.

Ma tutto questo – sia chiaro – con l’Europa e con la concorrenza non hanno davvero nulla a che fare.

Ed è su questo punto che dobbiamo continuare ad insistere.

Il Decreto Concorrenza ha fatto un altro regalo indesiderato agli avvocati, ossia l’obbligo di rilasciare un preventivo scritto al cliente al momento del conferimento dell’incarico.

Sia chiaro: l’avvocatura non è affatto contraria alla chiarezza dei rapporti con la clientela, anzi.

La previgente disposizione che prevedeva l’obbligo solo a richiesta del cliente era però più che soddisfacente per garantire la correttezza dei rapporti, prevedendo ipotesi di conflitti con le parti assistite.

L’obbligo generalizzato sortirà, temo, l’opposto effetto di moltiplicare le ipotesi di conflittualità, di determinare un’ulteriore corsa ai ribassi dei compensi, il pericolo di perdere clienti già acquisiti.

E poi c’è stato un altro provvedimento legislativo che può avere importanti effetti in tema di buon funzionamento della giustizia.

Mi riferisco al decreto legislativo approvato il 13/7/2017 in materia di riforma della magistratura onoraria.

Provvedimento forse un po’ sottovalutato da noi avvocati che abbiamo assistito con colpevole indifferenza alle più che legittime rimostranze dei Giudici di Pace.

Forse a qualcuno di noi sarà sfuggito che ai Giudici onorari di Pace che svolgono le loro funzioni all’interno dell’ufficio del processo possono essere delegate le decisioni di tutta una serie di provvedimenti importantissimi: dalla volontaria giurisdizione, alla tutela possessoria, dalla previdenza ed assistenza alle opposizioni alle sanzioni amministrative, da tutte le controversie entro il valore di € 50.000,00, a quelle fino ad € 100.000,00 se relative a risarcimento danni da sinistri stradali.

Ebbene, come è stato ben evidenziato dal prof. Scarselli in un suo recente scritto critico, questa riforma intende sgravare il lavoro dei Giudici professionali utilizzando a questo fine i giudici onorari, i quali vengono così trasformati in meri collaboratori dei primi.

Il lavoro dei giudici professionali viene sgravato in tre modi:

- 1) aumentando la competenza del Giudice di Pace
- 2) consentendo l’assegnazione di pratiche di competenza del Tribunale alla trattazione e decisione dei giudici onorari di pace
- 3) infine delegando attività e decisioni di competenza del Tribunale all’ufficio del processo.

Credo sia di dubbia costituzionalità, allora, che molte pratiche del Giudice professionale vengano poi di fatto svolte e decise dal Giudice onorario, poiché meccanismi così vasti e diffusi di deleghe allontanano il Giudice professionale dalla conoscenza diretta della causa e dalla decisione, contrastano con la stessa riserva di giurisdizione che la nostra costituzione contempla e tolgono al cittadino le garanzie del giusto processo.

E allora alla luce di questi tre provvedimenti la domanda che mi pongo è questa: **l'avvocatura ha diritto o non ha diritto ad interloquire nell'elaborazione di provvedimenti legislativi di Governo e Parlamento che toccano la struttura della stessa avvocatura o quello della giustizia civile** di cui, si sente ripetere sempre più insistentemente, l'avvocatura è una componente essenziale?

Perché se la risposta è affermativa e se fosse stato concesso all'avvocatura di dire la sua questi tre temi, sicuramente il risultato sarebbe stato molto diverso.

Un principio mi sembra allora chiaro e indiscutibile: non si può attribuire all'Avvocatura una responsabilità nel malfunzionamento della macchina giustizia se ad essa non viene riconosciuto il diritto di interloquire preventivamente su provvedimenti che ineriscono al processo e più in generale alla professione forense.

Perché allora si arriva a tanto?

Certo non si può dire che sia mancato l'impegno su questi temi dell'Unione Nazionale Camere Civili alla quale la Camera Civile di Padova aderisce.

L'UNCC è sempre stata presente sui tavoli importanti perché la scelta è stata questa: tenere contatti forti con il CNF, l'OCF, le Commissioni Parlamentari e Ministro della Giustizia.

E allora il motivo è un altro.

Ho letto ad esempio le dichiarazioni dei Presidenti di autorevoli rappresentanti di altre associazioni forensi maggiormente rappresentative sulla questione del socio di capitale.

Alcuni di loro la vedono come un'opportunità.

Nemmeno sul preventivo obbligatorio c'è una visuale comune.

Credo che sia difficile presentarsi al Ministro o al CNF se su temi così scottanti non c'è uniformità di vedute.

Naturalmente tutto questo fa parte della dialettica più che legittima tra associazioni ma, purtroppo, non porta a niente.

Auspicio, pertanto, che tra le linee guida future vi possa essere una ripresa forte del dialogo con le altre associazioni maggiormente rappresentative per cercare di costituire un fronte comune.

Per quanto riguarda la Camera Civile di Padova si è deciso quest'anno di soprassedere all'organizzazione di convegni sui soliti temi triti e ritriti, riguardanti il ruolo dell'avvocato, per concentrare sforzi ed attenzione su come fare per recuperare economicamente le posizioni che ci competono.

È inutile discutere del buon funzionamento della macchina giustizia, di doveri e responsabilità dell'avvocato, se la professione per la grave crisi economica che la attanaglia, dovesse in pochi anni rischiare di scomparire.

Queste sono le riflessioni che la nostra associazione ha voluto esternare all'Assemblea Nazionale dell'Unione Nazionale Camere Civili tenutasi a Lecce il 29-30 settembre u.s.

Ed è su questi temi che Vi invito a riflettere prima che sia troppo tardi.

Non c'è però solo pessimismo nel nostro atteggiamento.

Crediamo che qualcosa si possa e si debba fare e, soprattutto, abbiamo grande fiducia nei nostri giovani.

È per tale motivo che anche quest'anno alla nostra commissione giovani abbiamo deciso di assegnare il compito di effettuare un sondaggio per capire – appunto tra i giovani – quale sia l'atteggiamento di fronte alle problematiche che purtroppo da qualche anno caratterizzano la nostra professione.

Ne è venuto fuori un lavoro di gran pregio che le colleghe Claudia Tramarin e Fiorenza Tomat hanno esposto brillantemente all'Assemblea Nazionale di Lecce dell'UNCC.

Credo si sia trattato di un bel momento di confronto che ha consentito alla platea degli oltre 200 colleghi intervenuti da tutte le località della penisola di conoscere il punto di vista della giovane avvocatura.

2. LA GIORNATA EUROPEA DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Il 5 giugno 2003 i delegati del Consiglio d'Europa hanno deciso di istituire, congiuntamente con la Commissione europea, la giornata europea della giustizia civile.

Celebrata il 25 ottobre di ogni anno dagli stati europei tramite l'organizzazione di una serie di eventi, tale manifestazione ha come scopo dichiarato di *“avvicinare la giustizia civile ai cittadini e facilitarne a tutti l'accesso, incoraggiando la consapevolezza dei cittadini sui loro diritti e fornire loro le informazioni per esercitarli”*.

L'Unione Nazionale delle Camere Civili ha fortemente voluto questi incontri con gli studenti: il pensiero è, come sempre, rivolto alle generazioni future.

In tale contesto la Camera Civile degli Avvocati di Padova il 25 ottobre u.s. ha organizzato un incontro con gli studenti di tre istituti di scuole medie superiori che ha visto la partecipazione del presidente dell'Ordine degli Avvocati di Padova, avv. Francesco Rossi, della dott.ssa Federica Sacchetto, delegata dal Presidente del Tribunale di Padova e del Direttore Ammi-

nistrativo, dott. Tampoia, in rappresentanza del personale di Cancelleria.

La nostra generazione, per molti versi, non è stata in grado di consegnare ai giovani il mondo che hanno sognato, ma è nostra convinzione che solo rivolgendosi a loro la nostra attenzione si possa sperare:

- che la legalità sia e rimanga un principio imprescindibile dei nostri giorni;
- che la Giustizia sia la regola a cui tendere;
- che in un giusto processo vengano tutelati i diritti delle parti;
- che gli Avvocati continuino a ricoprire il loro ruolo con consapevolezza, competenza, libertà e dignità;
- che la Magistratura possa svolgere la funzione giudicante in piena libertà.

Giudici e avvocati come parti dello stesso ingranaggio, entrambi necessari per far funzionare la macchina Giustizia, per ripristinare la legalità nella società.

Abbiamo ritenuto di organizzare la giornata europea della giustizia di quest'anno attraverso una serie di brevi relazioni, nonché tramite una visita all'interno del Palazzo di Giustizia con guide di eccezione: giudici, avvocati e cancellieri.

Per il prossimo anno verrà, invece, indetto un concorso dal titolo: *“La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del processo”*.

Atticus Finch, Perry Mason, Michael Clayton, Guido Guerrieri, Alberto Santi, ... sono personaggi di romanzi e film, tutti Avvocati, che interpretano in modo diverso l'arte di *“difendere”*.

Vedremo che significato daranno i nostri studenti alla difesa.

Certi del ruolo centrale dei giovani nella costruzione del futuro del nostro paese e sicuri che proprio i giovani con la loro creatività possano contribuire a far sì che il nostro paese sia più bello e più giusto, si chiede agli studenti del triennio delle scuole superiori italiane di ideare e realizzare un messaggio promozionale sulla Giustizia.

L'elaborato dovrà essere originale e rispondente al tema.

Non c'è limite alla fantasia: saranno accettati canzoni, video, trailer, cortometraggi, spot, frasi, slogan, vignette.

Il messaggio che abbiamo voluto dare agli studenti è la necessità assoluta della conservazione della giustizia come primo e necessario passo per la realizzazione del principio di uguaglianza.

Abbiamo chiesto agli studenti se si siano mai accorti di come viene indicata nelle segnalazioni stradali la presenza del Tribunale, del Palazzo di Giustizia?

Da una bilancia.

La Bilancia, in tutte le tradizioni, si trova nelle mani della giustizia, simbolo dei nostri tribunali, a cui il cittadino ricorre quale ultima ratio.

La bilancia assume un forte valore simbolico e, al di là della sua funzionalità, simboleggia l'imparzialità, l'equilibrio perfetto: pesa ogni oggetto con lo stesso metro di valutazione: tutti sono uguali davanti alla legge.

Un altro tema sul quale abbiamo invitato i nostri giovani a riflettere è stato quello della legalità.

La legalità si sostanzia nel rispetto delle norme; laddove si inizia un processo è perché tali norme non sono state rispettate.

Negli elaborati pervenuti negli anni passati ricorre frequente una domanda: la giustizia dov'è finita?

La risposta dovrebbe essere semplice: la legalità è *“insieme rispetto e pratica delle leggi”*.

Non solo rispetto di norme imposte dall'alto, ma pratica quotidiana di regole condivise.

Così intesa *“la legalità è un'esigenza fondamentale della vita sociale per promuovere il pieno sviluppo della persona umana e la costruzione del bene comune”*.

“Un'esigenza fondamentale”: fondamentale diventa allora educare ed educarci alla legalità, o meglio alla responsabilità.

Ogni nostra azione, quindi, deve rispettare la legalità; ognuno deve fare la sua parte, per quanto piccola, senza esitare e nascondersi dietro la facile scusa *“ma nessuno lo fa”*.

Solo qualora avremo sempre fatto il nostro, rispettato le regole ovunque a scuola, sul lavoro, nella vita, allora potremo pretendere il rispetto dagli altri.

Legalità come regola di comportamento in primo luogo.

Ricordando una celebre frase di Martin Luther King: *“Può darsi che non siate responsabili per la situazione in cui vi trovate, ma sarete responsabili se non fate nulla per cambiarla”*.

3. L'EMENDAMENTO “RITO SOMMARIO”

Alla fine di novembre abbiamo assistito al tentativo di fonte parlamentare (ma appoggiato dal Ministro della Giustizia e dal Presidente del Consiglio) di estendere l'applicazione del rito sommario di cognizione a tutte le cause di competenza del giudice unico.

Come è stato giustamente sottolineato da più parti, la riforma non avrebbe eliminato e nemmeno favorito l'efficienza del processo, perché non avrebbe operato sull'arretrato esistente.

Il testo proposto come emendamento al D.L. fiscale a mio modo di vedere era di una gravità assoluta.

In primo luogo il processo civile sarebbe passato completamente nelle mani dei singoli magistrati (che secondo il nuovo testo dell'art.281 quinquies cpc potranno perfino disporre d'ufficio la prova testimoniale

“quando le parti nella esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità”), giacché dopo il rispettivo atto introduttivo, i difensori non hanno più alcuna certezza né strumenti per far valere i diritti dei loro assistiti (sono soppresse le memorie dell’attuale art.183 comma VI, le difese finali etc).

Al convenuto è concesso un termine di soli 30 giorni per costituirsi in giudizio (anche in cause estremamente complesse e che magari richiedono la ricerca di una mole rilevante di documenti e lo studio di delicate questioni di diritto), mentre d’altro canto non è istituzionalizzato alcun termine entro il quale l’attore abbia diritto di depositare una memoria per rispondere ad una riconvenzionale di controparte (che potrebbe essere anch’essa di notevole complessità, sia in fatto che in diritto, dedurre controprove, depositare ulteriori documenti, etc) e il tutto dovrebbe avvenire alla prima udienza fissata dieci giorni dopo.

Non senza considerare che il vero “collo di bottiglia” è rappresentato dal momento della decisione il cui spazio, spesse volte, per la complessità e delicatezza delle vicende processuali, non tollera di essere soffocato da tempi contingentati.

Fortunatamente è stata prontissima e decisa la posizione fortemente critica presa da tutta l’Avvocatura contro gli emendamenti di cui sopra.

In particolare l’Unione Nazionale Camere Civili ha tempestivamente diffuso, prima tra tutte le associazioni forensi, un comunicato di ferma critica inviato alle istituzioni, ministro della giustizia compreso.

Subito dopo si sono pronunciati con toni altrettanto critici l’Associazione Nazionale Magistrati, il CNF, l’OCF e le altre associazioni forensi maggiormente rappresentative.

Anche grazie al fronte compatto di condanna degli emendamenti proposti, questi sono stati ritirati.

È però fondamentale non abbassare la guardia perché è molto probabile che il tentativo (ormai ricorrente periodicamente) di introdurre il rito sommario generalizzato venga riproposto in futuro.

È senz’altro positivo il fatto che contro questo emendamento vi sia stata una reazione compatta da parte di tutta l’Avvocatura che – almeno in questa occasione – ha lasciato da parte le divisioni che spesso l’hanno caratterizzata.

4. L’EQUO COMPENSO

Nonostante il tentativo operato in extremis dal Garante per la Concorrenza di stoppare l’iter di approvazione con una nota a dir poco inopportuna trasmessa qualche giorno prima al Presidente del Consiglio e ai Presidenti di Camera e Senato, finalmente “l’equo compenso” è legge dello Stato.

Con 237 voti favorevoli, 156 contrari e 3 astenuti la Camera dei Deputati ha convertito in legge il decreto fiscale al cui interno erano contenute le norme sull’equo compenso.

Si tratta sicuramente di una legge perfettibile e, anzi, criticata da molti, soprattutto là dove prevede che tutta una serie di “*clausole vessatorie*” nei rapporti tra professionista e clienti “*forti*” possano essere sanate per decorso di un termine biennale dalla sottoscrizione dell’accordo nullo, ovvero quando siano state oggetto di una specifica trattativa.

Non occorre essere dei fini giuristi per comprendere come un soggetto contrattualmente forte sia in grado di imporre la firma a contratti unilateralmente predisposti, in cui il professionista darà atto senza troppe esitazioni che tali clausole sono state oggetto, per l’appunto, da specifica trattativa.

È però innegabile che la nuova legge costituisca un’inversione di tendenza dopo tanti anni di mortificazioni e abbia il merito di introdurre, quantomeno a livello teorico, l’affermazione del fondamentale principio secondo cui non solo per i lavoratori dipendenti, ma anche per i liberi professionisti deve essere garantita una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, con prevalenza dell’art.36 Costituzione su ogni ideologia mercatista.

Pare tra l’altro che siano già allo studio modifiche al testo appena licenziato dal Parlamento volte a rafforzare il collegamento tra equo compenso e parametri ministeriali per renderli un criterio di riferimento non semplicemente facoltativo, ma vincolante.

Altre e sicuramente migliori considerazioni si potrebbero fare, ma mi fermo qui, preferendo, invece, inviarVi un caro saluto accompagnato dall’auspicio – per dirla alla Lucio Dalla – che davvero il 2018 possa portare per la nostra professione quella...” *trasformazione che tutti quanti stiamo già aspettando*”.

Avv. Maurizio Molinari

Il parziale esonero dai crediti formativi per maternità e paternità

di Ettore Busi, avvocato del foro di Padova

Numerosi Colleghi ci chiedono delucidazioni e chiarimenti in merito ad esoneri ed esenzioni a seguito di gravidanza e parto, dagli obblighi di formazione professionale continua. Volentieri quindi cerco di fare chiarezza in tema.

È bene ricordare alcune considerazioni preliminari. Per il triennio in corso (2017-2019), l'avvocato deve maturare 60 crediti formativi, di cui non meno di 15 per ciascun anno, e di cui non meno di 9 (3 all'anno) devono riguardare l'ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale.

È possibile conseguire crediti formativi anche frequentando corsi a distanza e e-learning ma i crediti conseguiti con tali modalità non possono superare il 40% del totale dei crediti nel triennio.

La compensazione può essere operata, nella misura massima di 5 crediti, tra annualità consecutive, all'interno del medesimo triennio formativo, ma è esclusa per la materia di deontologia ed etica professionale.

Soprattutto evidenzio che il decreto n.47/2016 licenziato dal Ministero di Giustizia prevede tra i 6 requisiti imposti all'avvocato per dimostrare l'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, anche l'aver assolto l'obbligo di aggiornamento professionale.

Ciò premesso, vediamo cosa prevede l'art. 3 del regolamento sulla Formazione professionale continua approvato dal COA di Padova che disciplina gli esoneri e le esenzioni dagli obblighi di formazione professionale continua.

In particolare, su specifica e documentata istanza dell'interessato è possibile ottenere l'esonero per:

- 1) gravidanza, parto;
- 2) adempimento da parte della donna o dell'uomo dei doveri collegati alla maternità o alla paternità in presenza di figli minori.

L'esonero dovuto a tali impedimenti ha efficacia limitatamente al periodo di durata dell'impedimento medesimo e comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio.

Nel primo caso, la Commissione formazione riconosce l'esonero da due mesi prima del parto a tre mesi dopo il parto, con una riduzione di due crediti formativi per ogni mese (anche in materia obbligatoria, su richiesta), con conseguente esonero per 10 crediti formativi complessivi. La richiesta dovrà essere corredata da un certificato di nascita o da autocertificazione.

In concreto, la richiesta deve essere effettuata a parto avvenuto e trattasi di esonero che potrà essere richiesto in qualsiasi momento, senza termini decadenziali. La disposizione trova ovviamente applicazione anche in caso di adozione.

Nel secondo caso, sarà possibile richiedere questo ulteriore esonero per complessivi dodici mesi, usufruibile nell'arco dei primi otto anni di età di ciascun figlio, con una riduzione di 2 crediti formativi per ogni mese, per un totale di 24 crediti formativi anche non consecutivi ed una sola volta per ciascun figlio.

Qualora entrambi i genitori siano avvocati, l'esonero sarà riconosciuto solo ad uno di essi. Nel caso di padre avvocato, lo stesso dovrà, in autocertificazione, dichiarare che la madre non usufruisce contemporaneamente di congedi parentali presso altro datore di lavoro od altro Ordine Professionale. Nel caso di condizioni di monogenitorialità (genitore singolo, separato o divorziato o vedovo), la Commissione formazione valuterà caso per caso ogni singola richiesta di esonero.

In caso di più figli e nella prassi, consiglio di richiedere prima l'esonero imputandolo al figlio maggiore, autocertificando la data di nascita od allegando un certificato di nascita. Ovviamente questo esonero non è cumulabile, nel senso che se viene concesso per determinati mesi per un figlio non può essere richiesto per altro figlio per lo stesso periodo: parimenti una volta usufruito dell'esenzione per 24 crediti, non sarà possibile chiedere lo stesso esonero per un altro triennio.

Spero di essere stato esaustivo, nondimeno ricordo che la Commissione formazione è sempre a disposizione degli iscritti, al pari delle competenti segretarie Elena e Marica che si occupano anche di formazione.

Avv. Ettore Busi

Il tavolo delle Associazioni: una bella realtà

di Eddy Bazzan, avvocato del foro di Padova e coordinatore del Tavolo delle Associazioni

IL TAVOLO DELLE ASSOCIAZIONI FORENSI viene costituito nel gennaio del 2014 per rispondere ad una richiesta manifestata dal Presidente del Tribunale, dott. Sergio Fusaro, nel corso di un incontro con l'allora Presidente del Consiglio dell'Ordine, avv. Lorenzo Locatelli. Il dott. Fusaro invitava l'Ordine a esprimere formalmente ogni proposta, doglianza e richiesta da parte degli avvocati tramite il Consiglio dell'Ordine, organo istituzionale, rappresentativo dell'intera avvocatura di Padova.

Prendendo spunto da questa indicazione, veniva istituito un Tavolo permanente delle Associazioni inteso come organo capace di raccogliere e convogliare tutte le istanze dell'avvocatura patavina, proprio in quanto in continuo e diretto contatto con gli operatori del diritto attraverso le loro associazioni.

Le Associazioni forensi, fin da subito, confermavano la disponibilità ad istituire una sede formale di incontro e discussione tra tutte le Associazioni di avvocati ed operatori del diritto operanti localmente, al fine di assicurare una compiuta disamina delle problematiche del Tribunale di Padova e una più efficace risposta unitaria.

Il Tavolo per come è strutturato oggi è un vero e proprio organismo stabile con incontri fissati con cadenza mensile, raccoglie le esigenze dalle diverse tipologie di associazioni, mantiene un profilo pratico-ope-

rativo, dialoga con gli altri settori del Tribunale (giudici e dipendenti), con una propria identità distinta dall'Ordine degli Avvocati, mantenendo e rispettando l'indipendenza di ciascuna associazione.

Il Tavolo ha affrontato numerosi temi di interesse generale.

Si è lavorato alla revisione e all'aggiornamento del Protocollo delle Udienze civili, è stato redatto il Protocollo inerenti le spese straordinarie nei procedimenti in materia di diritto di famiglia, è stato costituito un Tavolo di Lavoro sull'Amministrazione di Sostegno confrontando le realtà presenti in altri Fori, si è provveduto a segnalare tempestivamente le criticità emerse nell'organizzazione delle cancellerie e per la cronica carenza degli ufficiali giudiziari, si è organizzato in occasione della *Giornata Internazionale Contro La Violenza Di Genere* una tavola rotonda dal titolo "*Insieme Si Può Cambiare*", oltre ad aver trasmesso all'Ordine numerosi documenti e richieste di intervento.

Non da ultimo, questo modo condiviso di affrontare i problemi concreti ha fatto sì che i rapporti fra le varie associazioni forensi siano – ovviamente nel rispetto della indipendenza ed autonomia di ognuna – ispirati a spirito di leale collaborazione per il conseguimento di un obiettivo comune.

Avv. Eddy Bazzan

Il Giovane avvocato del XXI secolo: presentazione ragionata dei risultati del sondaggio

Per la Commissione Giovani della Camera Civile di Padova, Claudia Tramarin,
avvocato del foro di Padova

Quante volte, durante l'attesa di un'udienza, oppure in coda presso un ufficio del Tribunale, è capitato di sentire colleghi confrontarsi o, meglio, sfogarsi in merito alla difficile situazione in cui versa l'Avvocatura oggi. Quante volte noi stessi, più o meno volentieri, abbiamo preso parte a questa sorta di sedute d'analisi collettiva dall'effetto temporaneamente catartico.

D'altra parte, una veloce scorsa dei titoli dell'ultimo anno di una qualunque tra le riviste rivolte alla professione forense, è sufficiente per rendersi conto della criticità del momento. Solamente negli ultimi mesi, numerose sono state le lotte dell'Avvocatura contro novelle in grado di incidere profondamente nell'esercizio della professione. Basti pensare, per citarne alcune, all'entrata in vigore dell'obbligo assicurativo, rivisto, poi, all'ultimo momento; alla previsione del socio di capitale nelle società tra avvocati; all'introduzione dell'obbligo del preventivo scritto; al reiterato tentativo di introdurre la cd. sommarizzazione del processo civile; l'equo compenso, promessa prima infranta e, poi, mantenuta parzialmente.

Tuttavia, quanto di tutto questo consta in semplici lamentele soggettive degli appartenenti ad una categoria e quanto, invece, corrisponde a problemi attuali e concreti che mettono in pericolo l'intera professione forense? Insomma, qual è la situazione dell'avvocato di oggi?

Questi sono i quesiti cui l'ambizioso progetto della Commissione Giovani tentava di dare risposta con la predisposizione del questionario che è stato inoltrato a circa quattrocento colleghi del foro, sino ai quarant'anni d'età, volto, appunto, a raccogliere e fotografare il più fedelmente possibile la situazione in cui versano in particolare i giovani avvocati. L'idea, infatti, nasceva dalla volontà di preparare un intervento da esporre in occasione dell'assemblea nazionale dell'Unione delle Camere Civili che non si riducesse alla solita lamentela masochista e, allo stesso tempo, purificatoria sulla difficile situazione in cui versa l'Avvocatura ma che permettesse di presentare

dati il più possibile oggettivi dai quali, poi, poter muovere critiche costruttive.

La scelta del campione di riferimento, ovvero i giovani avvocati sino ai 40 anni d'età, è dovuta, appunto, al titolo scelto per l'Assemblea Nazionale, "L'Avvocato civilista nel XXI secolo", che ci ha suggerito di concentrare la nostra indagine sulla situazione e le modalità di svolgimento della professione da parte di coloro che hanno iniziato ad esercitare all'inizio del secolo in corso, con il tipo di realtà economica e gli strumenti, anche tecnologici, messi a disposizione dal nuovo contesto sociale. Tuttavia, mi permetto di specificare sin da subito, quanto emerso, per certi aspetti, è rappresentativo dell'intera categoria professionale, a prescindere dall'età.

Chiarito l'intento, è bene a questo punto premettere alcune osservazioni di carattere pratico per tutti coloro che non hanno ricevuto copia del questionario. Per la raccolta delle opinioni dei giovani colleghi, è stato predisposto, appunto, un questionario di circa 30 domande a risposta multipla, una sorta di sondaggio, riguardante diverse tematiche, tra le quali la soddisfazione economica; le prospettive per il futuro; il rapporto con le tecnologie; il rapporto con i colleghi più anziani, con i clienti, le associazioni forensi e l'Ordine. Il questionario è stato quindi consegnato via mail o a mani a circa quattrocento giovani cui era stato garantito il totale anonimato nella riconsegna dello stesso, così da permettere che le risposte fossero il più attinenti possibile alla realtà. Tuttavia, dei quattrocento inoltrati, solamente 50 questionari sono stati riconsegnati compilati. La mancata partecipazione è sicuramente un dato da mettere in evidenza sin da subito.

Seguirà, ora, una breve esposizione dei dati più interessanti emersi dal questionario, che ci permetteranno di delineare la situazione in cui versa la giovane avvocatura, per passare, poi, a trarre alcune conclusioni, che, senza pretesa di esaustività, indicheranno quali iniziative potrebbero quantomeno arginare i problemi messi in luce dal sondaggio.

PRESENTAZIONE DATI E RILIEVO DELLE CRITICITÀ

Gran parte delle domande del questionario era volta a carpire la percezione della dignità professionale da parte dei giovani colleghi. In tal senso ritengo opportuno presentare *in primis* le risposte date alla domanda “*cosa provi soffermandoti a riflettere su che cosa significhi essere avvocato oggi?*”.

Ben il 69 % dei colleghi, 2/3, ha dichiarato: “*sono fiero di essere avvocato anche se mi rendo conto che oggi la professione non riceve più il rispetto che merita, com’era un tempo*”. Va sin da subito evidenziato che la sensazione di perdita della dignità della professione avvertita dai colleghi non è una semplice considerazione fine a se stessa, perché se letta assieme ai dati emersi dal resto delle domande poste, che presenteremo nel prosieguo, essa è logica conseguenza di tutta una serie di condizioni che non possono che condurre l’avvocato ad una frustrazione professionale.

Quali importanti indici della dignità professionale, una parte delle domande riguardava le modalità di svolgimento della professione e la relativa soddisfazione economica dei giovani colleghi.

Dal sondaggio è emerso che 2/3 degli avvocati sotto i quarant’anni presta l’attività professionale nello studio di altro collega, seguendo procedimenti relativi a vertenze per le quali non compare direttamente in mandato, con tutto ciò che ne consegue. Infatti, nelle domande seguenti la maggioranza di questi colleghi ha dichiarato di percepire un compenso fisso pattuito con il titolare dello studio, di non aver mai predisposto preventivi per i clienti dello studio per il quale lavora e di non essere di norma coinvolto nella fase della determinazione e pattuizione del compenso.

Quindi, si potrebbe concludere che tali colleghi, non hanno occasione di confrontarsi con questioni importanti, invece, per la professione e svolgono un’attività per certi aspetti equiparabile a quella dei lavoratori subordinati. Cosa che, peraltro, si presta a delle forzature.

Infatti, il 52 % di questi colleghi ha affermato di non essere soddisfatto del compenso pattuito con lo studio presso il quale lavora, poiché non tiene conto dei costi previdenziali, fiscali e in senso ampio legati alla professione (quali l’obbligo di copertura assicurativa per la responsabilità professionale e per gli infortuni, l’iscrizione all’ordine ecc.) e che, il più delle volte, il compenso finale percepito sia uguale o inferiore a quello del personale di segreteria. Circostanza che non può che indurre a riflettere riguardo alla dignità della professione.

D’altra parte, va detto che, in occasione dell’esposizione dei dati all’Assemblea Nazionale delle Camere

Civili, diversi colleghi hanno precisato come gli ingenti costi legati alla professione, nonché alla gestione dello studio, unitamente alla riduzione del margine di guadagno rispetto agli anni precedenti, impedisce agli stessi di corrispondere ai giovani colleghi che prestano per loro l’attività professionale un compenso maggiormente adeguato. Dunque la problematica, nel complesso, sarebbe da attribuirsi alla contrazione del margine di guadagno subita dalla professione forense.

Passando ad analizzare, poi, la soddisfazione economica complessiva della giovane avvocatura, a prescindere dalla modalità di svolgimento della professione, inclusi, quindi, i colleghi che svolgono la professione nella forma più tradizionale, **il 72 % ha risposto di non essere soddisfatto del ricavato finale**. Questa insoddisfazione, si tiene a precisare, **non è mera insoddisfazione soggettiva, ma supportata da un’oggettiva difficoltà a sostenere i costi di gestione, previdenziali, fiscali e di formazione, che, si vedrà oltre, è emersa dalle risposte ad altre domande del questionario.**

Ad esempio, alla domanda “*Ti risultano sostenibili gli importi da corrispondere alla Cassa di Previdenza?*”, il 58%, più della metà, ha dichiarato che mettono in difficoltà, mentre il 29%, quindi un terzo, ha addirittura dichiarato che non sempre risultano sostenibili. Se consideriamo, poi, che buona parte del campione è sottoposto al regime agevolato, capiamo ancor più la gravità del dato.

I dati sin qui esposti mettono in luce l’evidente difficoltà economica in cui versano i giovani colleghi. Una situazione di fatto molto preoccupante, che, peraltro, rappresenta la principale motivazione che spinge l’avvocato a operare scelte controproducenti per se stesso e per l’intera professione.

A questo proposito, sembra opportuno aggiungere un passaggio importante alla riflessione appena fatta, passando ad analizzare il rapporto tra il giovane avvocato e i propri clienti, quale indice della forza contrattuale e cartina tornasole della dignità del professionista.

Alla domanda “*Come definiresti il rapporto tra giovani avvocati di oggi e i clienti in base alla tua esperienza?*” Ben il 60 % ha dichiarato che “*avverte una certa diffidenza da parte del cliente che sempre più spesso chiede di verificare la bontà dell’opera e di ridiscutere le strategie difensive anche dal punto di vista del diritto*”. Questo, se ci soffermiamo a riflettere, è un dato preoccupante. Invero, nella scelta del professionista, il cliente dovrebbe puntare, pur nel rispetto delle proprie capacità economiche, alla miglior prestazione professionale possibile, instaurando con l’avvocato un rapporto basato sulla stima professionale

e la fiducia. Per questo motivo la diffusa diffidenza avvertita dai colleghi deve far riflettere. Tuttavia il dato potrà essere maggiormente compreso solamente analizzando nel complesso le risposte registrate.

Sempre riguardo al rapporto con il cliente, infatti, il 46% dei colleghi ha dichiarato di percepire che l'assistito associ la giovane età all'incapacità e, di conseguenza, ritenga che i compensi debbano automaticamente essere inferiori rispetto al tariffario o a preventivi di colleghi più affermati. Come a dire: *“vado da uno giovane, rischio di più, ma almeno risparmio”*.

Del resto, sebbene possa essere astrattamente condivisibile il pensiero del cliente secondo il quale il giovane collega, avendo meno esperienza, sia anche meno esperto e, quindi, debba richiedere un compenso più basso, ciò, tuttavia, non consiste in un sillogismo categorico. Né, tantomeno, deve giustificare la pretesa da parte del cliente di tariffe non dignitose.

A conferma che, invece, ciò è quanto accade si consideri che, alla domanda: *“quali criteri ulteriori rispetto ai parametri utilizzati per calcolare il compenso”*, più di 1/3 dei colleghi ha risposto *“molto spesso propongo compensi rivisti in diminuzione rispetto ai parametri per essere più appetibile per il cliente”*. Vale a dire che un terzo dei giovani colleghi per assicurarsi il cliente è costretto ad applicare tariffe al ribasso rispetto ai parametri del D.M. 55/2014. In merito, peraltro, va evidenziato, a parere di chi scrive, come tale tendenza non riguardi solo i giovani colleghi, ma l'Avvocatura nel complesso, attesa la difficoltà del momento.

Riassumendo quanto emerso dal sondaggio sino ad ora, i dati mettono in luce la difficoltà economica del giovane collega, il quale, pur di rimanere nel mercato, è disposto ad accettare compensi al ribasso rispetto ai parametri per assicurarsi la clientela. Tali dati, tuttavia, se letti da altra prospettiva, dimostrano anche la tendenza del cliente a dare sempre maggior importanza all'economicità della prestazione nella scelta del legale piuttosto che alla fiducia e alla stima professionale.

Tuttavia, queste propensioni, inevitabilmente, hanno riflessi sull'intera professione, dal momento che spingono al ribasso il costo della prestazione legale nel mercato e, peraltro, come vedremo, incidono negativamente sul rapporto che viene ad instaurarsi tra cliente e avvocato.

I dati raccolti in merito al rapporto cliente/avvocato, non solo mettono in luce che il cliente è sempre più diffidente nei confronti dell'avvocato, ma anche che è meno disposto a riconoscergli un adeguato compenso.

Invero, sempre riguardo al rapporto con il cliente, il 68% dei colleghi ha dichiarato che la maggior parte dei clienti ridiscute o contesta il compenso già pattuito, il 37% di questi ha dichiarato che ciò accade, addirittura, anche nel caso di una vertenza chiusa con successo per il cliente. Quest'ultimo dato, è innegabile, riconferma la disistima del cliente nei confronti dell'opera prestata dal professionista, nonché la sensazione di diffidenza avvertita dai giovani colleghi.

Del resto, cadere nel tranello della logica mercatista della professione, portata avanti dalla società e dai clienti, oltre a portare ad un impoverimento complessivo della professione, conduce ad un circolo pericoloso per l'intera categoria che mette in crisi la figura del professionista.

Invero, assecondare la tendenza del mercato a ridurre i compensi, **alimenta nella società la sensazione che la professione intellettuale sia un servizio come un altro dove ciò che conta è il basso costo a danno, anche, della qualità dell'opera prestata dal professionista.**

Ciò, inoltre, conduce ad un'altra conseguenza negativa. Infatti, dal momento che il cliente sceglie il professionista dando sempre più importanza all'economicità della prestazione, invece che alla fiducia o stima professionale, è evidente che tra i due si instauri un rapporto che si presta a diffidenze e, dunque, a contestazioni in merito alla bontà dell'opera prestata, contribuendo così ad aumentare la percezione di sfiducia della società nei confronti dell'intera categoria professionale. Questo meccanismo chiarisce, appunto, i dati analizzati in precedenza, ovvero il fatto che ben il 60% dei giovani avverta diffidenza da parte del cliente e che i clienti siano sempre meno disposti a corrispondere i compensi pattuiti.

Nell'interesse di tutta la categoria professionale, pertanto, occorre evitare di assecondare il gioco a ribasso sul compenso, così da recuperare anche il rapporto tra cliente e avvocato. Ciò non significa certo che si debbano imporre compensi elevati ma, quantomeno, che venga sempre garantito un compenso adeguato e dignitoso per il professionista. Così da consentire alla professione di riacquisire la dignità persa e al cliente di confidarsi maggiormente sulla bontà dell'opera prestata.

Per completare l'analisi sullo stato dell'avvocatura, passiamo ora ad esaminare le risposte raccolte in merito all'aspetto del decoro della professione e alla preparazione del professionista.

Alla domanda *“Cosa pensi in generale della specializzazione e l'alta formazione professionale?”* La stragrande maggioranza dei colleghi, **il 79%**, ha dichiarato di investire nella specializzazione e nel-

l'alta formazione professionale, dunque in un tipo di formazione che va ben aldilà del semplice aggiornamento professionale obbligatorio. I giovani colleghi hanno motivato tale risposta argomentando che ciò sia *“fondamentale al giorno d’oggi per la professione, vista la vastità dei campi d’interesse e l’ipertrofia legislativa, oltre che all’aumento della responsabilità del professionista, che richiedono una sempre maggiore attenzione e lo sviluppo di specifiche competenze professionali”*, oppure perché, semplicemente, *“Sono modi per attirare un maggior numero di clienti”*. Mette conto di evidenziare a riguardo, ai fini dell’analisi in essere che, tuttavia, l’esigenza viene avvertita dall’avvocato a causa di spinte esterne, quali la crescente responsabilità professionale, l’ipertrofia legislativa e così via.

Questo dato, analizzato insieme a quelli precedentemente visti, ci porta a concludere che l’avvocatura seppur percepisca minor introiti, investa molto nella specializzazione ed alta formazione professionale, sostenendone i relativi costi. Onere che le precedenti generazioni di fatto non avvertivano in maniera così pressante.

Assistiamo, quindi, ad un paradosso: il mercato, da un lato, impone al giovane collega di ridurre i compensi per continuare ad esercitare la professione e, nel contempo, lo costringe ad investire sempre di più nella preparazione professionale. C’è da domandarsi, allora, come riuscirà ad affermarsi il giovane avvocato stretto in questa morsa.

Non a caso, riguardo delle prospettive future, il 54% dei colleghi, ritiene che non ci saranno i margini di guadagno delle precedenti generazioni. Alla domanda *“una volta raggiunta l’affermazione professionale, come pensi eserciterai la professione?”* il 44% ha risposto che prevede di esercitare in futuro la professione all’interno di uno studio con altri colleghi dividendo spazi e risorse. Mentre il 25%, un quarto dei colleghi, ha aggiunto di propria iniziativa una risposta originariamente non prevista dal questionario, dichiarando espressamente *“Non sono certo di raggiungere una soddisfacente affermazione professionale, non escludo di abbandonare la libera professione”*.

Anche quest’ultimo è un dato allarmante, perché **conferma la difficile situazione in cui versano i giovani colleghi, che non permette loro di confidare nemmeno in miglioramenti futuri.**

CONCLUSIONI

Dal questionario è emerso, lo si è visto, in modo preoccupante, che il giovane avvocato dichiara di

non percepire la professione forense come un mestiere socialmente rilevante come, invece, era un tempo e di fare fatica ad affermarsi dato il compenso, minimo, che il dominus o il cliente terzo è disposto a riconoscergli e di non avere prospettive di miglioramento. Insomma, quella che il collega scrittore Alberto Fezzi nel suo libro chiama *“la generazione dei mille euro”* esiste davvero: infatti secondo l’Adepp, l’associazione degli Enti previdenziali privati, nel 2014 gli avvocati sotto i quarant’anni non hanno superato i 25 mila euro di fatturato medio.

Ma come garantire una nuova generazione di avvocati intellettualmente liberi, autonomi ed indipendenti, come vorrebbero i principi fondamentali che delineano le caratteristiche della professione forense, quando lo *status quo* non permette a molti di loro di essere autonomi?

A parere di chi scrive, così come di tutta la Commissione Giovani, è fondamentale che proprio in questo difficile momento non vengano persi di vista i principi cardine su cui si basa la professione forense. Difatti, se l’avvocatura dovesse perdere i valori che da sempre le sono propri, uniformandosi ad altre categorie lavorative, ne verrebbe sicuramente a perdere l’intero sistema giustizia e, oltretutto, si dissolverebbe la primaria rilevanza giuridica e sociale della funzione difensiva. Calamandrei sosteneva che il diritto è l’involucro protettivo della libertà: la professione dell’avvocato deve tornare ad essere soprattutto passione civile, fuori da comode prese di posizione ed atteggiamenti servili. Al di là delle contingenze e dei divari generazionali, dunque, l’avvocatura deve riappropriarsi del proprio ruolo sociale, proprio partendo dai giovani, perché è ancora consapevole di essere forza intellettuale indispensabile per l’affermazione dei principi di libertà nella tutela dei cittadini.

Dal momento che la situazione rappresentata anche dal sondaggio è di fatto molto preoccupante, come giovani avvocati, è indispensabile concentrarci per invertire questa tendenza: sia **impedendo che il legislatore continui con provvedimenti legislativi negativi per la professione**, sia contribuendo ad **autoconferirci maggior dignità professionale evitando di giocare eccessivamente al ribasso sul compenso professionale e riacquistando la fiducia della società.**

Pertanto, in un’ottica che vuole essere il più possibile propositiva, la soluzione potrebbe allora essere **l’Associazionismo**, visto come una spinta propositiva tra tradizione e innovazione che offra opportunità concrete e soluzioni condivise, in modo da diventare **per i più giovani un ausilio professionale concreto.** **Sta alle associazioni forensi farsi carico di questa**

consapevolezza, ovvero della difficile situazione in cui versano i giovani colleghi e delle problematiche conseguenti, per migliorare il futuro della professione. Nel contempo, sta a noi giovani impegnarci attivamente in tal senso così da invertire la rotta.

Non a caso, proprio a riguardo del ruolo delle associazioni forensi, il 65% dei giovani colleghi ha dichiarato di credere che costituiscano un'opportunità di confronto e di crescita utile sia a livello personale che professionale. Se, per di più, leghiamo questo dato alla constatazione del ruolo ultimamente svolto dalle associazioni forensi in merito alle novelle introdotte, non possiamo che soffermarci a riflettere sull'importanza dell'associazionismo per il futuro della professione.

Invero, nell'ultimo periodo sono state proprio le diverse associazioni forensi che, mantenendo un confronto costruttivo con il Ministro della Giustizia, sono riuscite, unitamente al CNF, ad imporre le esigenze dell'avvocatura, altrimenti ignorate, così da frenare le novelle più pericolose, come la sommarizzazione del processo civile, e a far sì che venisse introdotto, invece, l'equo compenso.

Pertanto, perché non sfruttare entrambe le considerazioni svolte. A parere di chi scrive, l'unico mo-

do, per permettere alla professione di continuare a svolgere la funzione sociale di partecipare alla realizzazione della giustizia, è quello di garantire alla stessa di operare in totale autonomia e libera da condizionamenti economici di sorta. Situazione che potremo consolidare, o di cui potremo riappropriarci, solo unendoci, condividendo obiettivi e prospettive di crescita, così da presentarci uniti anche nel confronto con il legislatore o il Governo (che sempre più spesso funge da legislatore). Obiettivo, questo, che potremo raggiungere proprio grazie ad una più forte spinta associazionista, che ci permetta di elevarci personalmente e, nel contempo, di mantenerci consapevoli e al passo nel confronto con le istituzioni e la società, riaffermando così la nostra funzione sociale.

Come Commissione Giovani ci siamo chiesti se questa nostra riflessione possa divenire un obiettivo concreto o se sia destinata a rimanere soltanto una coraggiosa fantasia. Scriveva Oscar Wilde, e con questo definitivamente concludo che il vero progresso è proprio la realizzazione delle utopie.

*Per la Commissione Giovani
della Camera Civile di Padova
Avv. Claudia Tramarin*

Decadenza per non uso di un marchio registrato

di Gherardo Piovesana, avvocato del foro di Padova

L'art. 24 del Codice della Proprietà Industriale dispone che, a pena di decadenza, il marchio debba formare oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione e che tale uso non debba essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo.

Il titolare di un marchio registrato, pertanto, deve utilizzare il marchio in modo effettivo, pena la possibilità di vedere estinto, in Italia su domanda di un terzo, il diritto di esclusiva, a dispetto della percezione che del marchio abbia il mercato di riferimento.

La *ratio* dell'istituto della decadenza è sia evitare riserve di esclusiva prolungate aventi ad oggetto marchi non sfruttati nel mercato, sia impedire le speculazioni derivanti da registrazioni seriali volte a precludere ai terzi l'ottenimento di privative su segni di effettivo interesse.

Per impedire che il marchio possa essere oggetto di una pronuncia di decadenza, l'uso deve essere effettivo, vale a dire reale, tenendo conto della struttura imprenditoriale del titolare, del mercato di riferimento e di indizi di sfruttamento commerciale concreto (Corte UE C- 252/15, 17.03.2016).

Saranno quindi inidonee ad impedire la decadenza utilizzazioni meramente simboliche, ad esempio in quanto territorialmente limitate o quantitativamente lontane dalle proporzioni del mercato del soggetto titolare della registrazione.

L'uso deve essere tale da manifestare in modo inequivoco la volontà di acquisire o mantenere la quota di mercato.

Un caso interessante di decadenza per non uso, per la tipologia del *brand* coinvolto, è costituito dalle pronunce relative al marchio "Lambretta", noto ai più.

La Suprema Corte (Sez. I Civile, sentenza n. 7970 del 28 marzo 2017) si è espressa in punto di utilizzo effettivo del marchio citato, accertandone l'intervenuta decadenza.

Nel 2002 una società indiana, la Scooters India Ltd., acquistava il celebre marchio "Lambretta" dalla società British Leyland Motor Corporation Ltd che, a sua volta, anni prima aveva incorporato la società Innocenti, originaria titolare del marchio.

Tra il giugno e il dicembre 2007, un concorrente, la società olandese Brandconcern BV, depositava più domande di marchio comunitario che includevano la parola "Lambretta", con alcune varianti grafiche. Successivamente, la stessa agiva in giudizio nei confronti della società indiana Scooters India Ltd, chiedendo la declaratoria di decadenza per non uso della registrazione "Lambretta".

Con la sentenza citata, la Corte di Cassazione, confermando quanto già deciso in appello, ha statuito che sulla base di quantitativi irrisori di scooter venduti e la cessazione oggettiva dell'importazione dei beni nel 1985, dovesse ri-

conoscersi la cessazione dell'uso "effettivo" del marchio "Lambretta".

In particolare, la Corte ha sancito, per ciò che qui è di interesse, l'irrilevanza della persistente notorietà del marchio "Lambretta" nel mercato; ai fini quindi della valutazione del concetto di effettività dell'uso non assumeva alcuna rilevanza la percezione del segno nel mercato, bensì la condotta del titolare della registrazione.

In particolare, secondo il Giudice di legittimità, ai fini della decadenza, non è necessario che il marchio abbia perduto completamente la propria capacità distintiva, né, quindi, la persistenza di elevata riconoscibilità da parte del pubblico di riferimento fa venir meno il presupposto della pronuncia estintiva del titolo.

Secondo la Cassazione "è sempre possibile che il consumatore conservi memoria di un marchio decaduto".

Solo l'uso effettivo del marchio, pertanto, è idoneo a scongiurare la decadenza per non uso, a prescindere dalla notorietà dello stesso e dal ricordo che ne permanga nella mente dei consumatori.

L'attività di rinnovo del marchio, vale a dire la condotta attiva del titolare che presenti domanda per un ulteriore decennio di registrazione, non vale ad impedire la decadenza per non uso.

Come confermato dal Giudice di legittimità, "il rideposito effettuato al maturare del periodo di decadenza dalla prima registrazione, ancorché possa essere considerato indice della volontà di utilizzare, prima o poi, quel marchio, non vale a superare la sanzione voluta dal legislatore (Cass. 6 ottobre 2008, n. 24637)."

La sentenza citata, sebbene pronunciata sulla base di un supporto normativo in parte variato rispetto a quello attuale, punta i riflettori su un problema diffuso: l'idea che i marchi, soprattutto se divenuti celebri nel tempo, una volta registrati, vivano di vita propria, senza necessità di alcuna attività di "mantenimento" da parte del titolare e che, al crescere del dato fattuale della notorietà, rafforzino la propria tutela, sia nel tempo sia per quanto concerne l'estensione merceologica.

Così non è. I marchi registrati, a prescindere dal grado di notorietà di cui godono, sono sempre soggetti alle disposizioni relative all'onere di utilizzo effettivo da parte del titolare.

Prova ne è il caso in esame: nonostante il marchio "Lambretta" fosse ancora vivo nell'immaginario collettivo come marchio identificativo di un bene specifico ed individuabile, in assenza di uso effettivo, il profilo della capacità distintiva ed evocativa del segno è stato valutato, a livello nazionale, completamente irrilevante per il mantenimento della registrazione, con ogni conseguenza in termini di libertà di terzi di ottenere autonome privative.

Avv. Gherardo Piovesana

L'ordine di esibizione degli estratti conto nel contenzioso bancario alla luce della recente pronuncia Cass.11554/17

di Marco Bandini, avvocato del foro di Padova

Nel contenzioso bancario, il correntista che intenda agire nei confronti dell'Istituto di credito - per contestare l'addebito di somme illegittimamente addebitate ottenendone la restituzione - deve produrre tutti gli estratti conto afferenti al rapporto oggetto di causa oltre che i relativi contratti. Dall'apertura alla chiusura. Pena la violazione della regola di cui all'art. 2697 c.c.

Non sempre, però, soddisfare tale onere probatorio risulta possibile per quanto concerne gli estratti conto. Ecco che, per sopperire alle proprie lacune, la difesa del correntista invoca l'utilizzo dello strumento di cui all'art. 210 c.p.c. in modo da "obbligare" la Banca a depositare gli estratti conto del rapporto.

Tale strategia processuale è stata sempre ritenuta dalla giurisprudenza di merito connotata da mere finalità esplorative, se non preceduta, *ante iudicium*, da una richiesta di quella documentazione ex art. 119 T.U.B. (cfr. *ex multis* Tribunale di Monza 20 luglio 2016 e Tribunale di Padova 29 maggio 2016).

Questo orientamento forse dovrà cedere di fronte alla recentissima sentenza della Cassazione n. 11554 dell'11 maggio 2017, con la quale la Suprema Corte ha, di fatto, rimesso in gioco il correntista che non sia stato diligente nella fase pre-giudiziale.

L'art. 119 comma 4 T.U.B. stabilisce che *"Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione"*.

A ben vedere non vi è alcuna limitazione temporale che vincoli l'accesso alla richiesta della suddetta documentazione da parte del cliente, il quale avrà come unico onere quello di versare i costi sostenuti dall'Istituto.

Nella fattispecie esaminata dalla Corte una società agiva nei confronti di un Istituto di credito e formulava istanza affinché fosse ordinata l'esibizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione afferente gli estratti conto. Istanza che veniva rigettata dalla Corte di Appello competente in quanto la suddetta documentazione, secondo i giudici di merito, sarebbe stata nella disponibilità della parte attrice.

Gli Ermellini, di contrario avviso, hanno rilevato al punto 5 delle motivazioni della menzionata sentenza che *"Nell'assegnare al "cliente, colui che gli succede a qualsiasi titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni" la facoltà di ottenere opportuna documentazione dei propri rapporti bancari, la norma del comma 4 dell'art. 119 TUB non contempla, o dispone, nessuna limitazione che risulti in un qualche modo attinente alla fase di eventuale svolgimento giudiziale dei rapporti tra correntista e istituto di credito. D'altra parte, non risulta ipotizzabile ragione che, per un verso o per altro, possa giustificare, o anche solo comportare, un simile risultato. Da rimarcare, più ancora, è che la richiamata disposizione dell'art. 119 viene a porsi tra i più importanti strumenti di tutela che la normativa di trasparenza - quale attualmente stabilita nel testo unico bancario vigente ("trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti", secondo la formale intitolazione del titolo VI di tale legge) - riconosca ai soggetti che si trovino a intrattenere rapporti con gli intermediari bancari"*.

La Corte, rinviando alla Corte di Appello, formulava il seguente principio di diritto: *"il potere del correntista di chiedere alla banca di fornire la documentazione relativa al rapporto di conto corrente tra gli stessi intervenuto può essere esercitato, ai sensi del comma 4 dell'art. 119 del vigente testo unico bancario, anche in corso di causa e a mezzo di qualunque modo si mostri idoneo allo scopo"*.

Avv. Marco Bandini

Riflessioni sul passaggio inter generazionale dell'impresa attraverso il trust (seconda ed ultima parte)

di Stefania Allegro, avvocato del foro di Padova

In una visione di sintesi, possiamo osservare che oggi si assiste ad un sempre più frequente impiego del modello del trust nei diversi sistemi giuridici contemporanei ponendo così il problema, ormai ineludibile, della sua efficacia in ordinamenti diversi da quello di origine e soprattutto quelli cd. di *civil law*.

Su un piano più generale, poi, l'attenzione al tema della successione nell'impresa è giustificato sia da una prospettiva economica che giuridica. La problematica sollevata dalla prospettiva economica consiste in sintesi, nella circostanza che un efficiente meccanismo successorio è spesso essenziale per garantire la continuità ed il mantenimento della funzionalità del complesso produttivo e del suo valore economico.

Lo sconfinato panorama del tessuto economico europeo costituito da un numero significativo di piccole e medie imprese (PMI), molte a conduzione familiare, il cui fenomeno ha una particolare incidenza globale in riferimento al fattore crescita, in termini di PIL ed in relazione alla creazione di posti di lavoro, impone, come priorità ormai ineludibile, di assicurare il passaggio inter-generazionale dell'impresa, individuando strumenti tecnici idonei allo scopo.

Con l'espressione "passaggio generazionale nell'impresa" nel linguaggio giuridico ed economico si indicano una serie di operazioni idonee a garantire la successione, *inter vivos* o *mortis causa*, nell'esercizio dell'impresa.

Il problema della trasmissione dei beni produttivi e dell'impresa stessa è particolarmente sentito in Italia come successione sia a seguito dell'evento morte dell'imprenditore, sia nell'ipotesi di attribuzioni patrimoniali effettuate in vita, ma sempre in funzione successoria.

La diffusione esponenziale del trust nel mondo è stata agevolata storicamente dalla recezione del sistema giuridico inglese nei territori coloniali; mentre in tempi più recenti dalla duttilità funzionale e strutturale dello strumento, il quale consente di modulare i suoi contenuti alle specifiche esigenze del caso concreto; dalla moderna economia mobiliare ed al numero sempre crescente di Paesi che lo riconoscono nelle loro legislazioni.

La circostanza, infatti, che il trust abbia saputo adeguarsi alle esigenze economiche e sociali nei diversi secoli è confermata dal fatto che i beni di alcune famiglie inglesi (come gli immobili, le proprietà terriere e le industrie) si siano tramandati di generazione in generazione sino ai nostri giorni senza uscire dall'ambito del potere della medesima famiglia.

Come noto, in questo ambito, l'ordinamento italiano ha ratificato (legge n. 364 del 1989) la Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 "sulla legge applicabile ai trusts ed al

loro riconoscimento", ratifica che ha creato una situazione singolare. L'Italia, infatti, pur non avendo ancora una disciplina interna generale della materia, si è impegnata, ai sensi dell'art. 11 della Convenzione, a riconoscere gli effetti del trust cd. "straniero" o "internazionale", qualora presentino i requisiti di cui all'art. 2 della stessa Convenzione e, implicitamente, ha riconosciuto anche la piena legittimità all'operatività del trust cd. interno.

Deve rilevarsi, tuttavia, ancora una volta, che questa lacuna normativa comporta i potenziali rischi che conseguono ad una trasposizione poco ragionata del modello di trust tradizionale anglosassone in un ordinamento di matrice civilistica.

Il ricorso alla legge straniera, per creare un rapporto riconoscibile ai sensi della Convenzione, presuppone un'analisi della fattispecie ed un giudizio di meritevolezza particolarmente pregnante, cd. valutazione di compatibilità delle singole clausole contenute nell'atto costitutivo del trust e l'ordinamento interno.

Giova ricordare, in proposito, l'articolo 15 della Convenzione richiamata, il quale contiene una clausola generale di salvaguardia delle norme imperative dello Stato designato dalle regole di conflitto del foro e una lista a carattere esemplificativo di disposizioni la cui violazione conduce al non riconoscimento del trust. Sono, poi, da richiamare le norme di applicazione necessaria fatte comunque salve dall'art. 16 Conv. ed infine, il dettato dell'art. 18 Conv. che conduce a non applicare le norme della Convenzione qualora la loro applicazione sia manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico.

È opportuno rilevare, inoltre, che la mancanza di una legge nazionale che regoli il trust, incide anche sul piano dei presupposti processuali, poiché il giudice italiano avrà, di norma, giurisdizione rispetto ad un trust interno, nel quale deve applicare le norme processuali del foro nel tutelare i diritti sostanziali riconosciuti dalla legge straniera applicabili.

Come già sinteticamente descritto in precedenza, il trust è dotato di una flessibilità di contenuti tali da potere essere utilizzato, in linea di principio, in qualsiasi settore del diritto, ma il suo costante impiego è rinvenibile soprattutto in materia di società, famiglia e successioni, al fine della pianificazione della ricchezza familiare.

Il trust può rivelarsi utile nel passaggio generazionale nell'impresa quale scelta alternativa ad altri strumenti giuridici ovvero in tutte quelle fattispecie che rimangono escluse dal patto di famiglia.

Sebbene la polivalenza della figura del trust consenta una maggiore flessibilità nella gestione del passaggio dell'impresa, dando la possibilità di modulare il contenuto in funzione del concreto assetto organizzativo dell'impresa e della specifica composizione della compagine familiare, attuando, nel contempo, la segregazione del *trust fund*, insensibile alle vicende personali e patrimoniali del *trustee*, non protegge dal rischio che i legittimari lesi o pretermessi dallo stesso si avvalgano dei rimedi successori, come l'azione di riduzione e la collazione, così come previsto tra le limitazioni dell'efficacia del trust all'art. 15 Convenzione.

Il trust è assoggettabile all'azione di riduzione ex art. 558 c.c. nella misura in cui ciò sia necessario per la reintegrazione della quota di riserva, qualora esso determini la lesione della legittima spettante agli eredi, infatti, l'art. 15 Conv., nell'elencare le limitazioni all'efficacia del trust, anche nel caso in cui lo stesso sia stato riconosciuto, prevede l'applicazione della legge nazionale in tema di testamenti e di devoluzione di beni successori. Giova sottolineare, però, che non è la mera istituzione del trust a porsi in potenziale conflitto con i diritti dei legittimari, bensì l'atto di trasferimento dei beni o diritti dal disponente al *trustee*.

La priorità ormai ineludibile per lo sconfinato panorama di realtà imprenditoriali e soprattutto delle piccole e medie imprese (PMI) è quella di assicurare la stabilità e l'integrità dell'impresa oggetto di successione generazionale.

La complessità delle questioni che si intendono regolare attraverso un trust rende manifesta la delicatezza della scelta del *trustee*, da operare tenendo presenti, tra l'altro, la durata del trust e le specifiche competenze professionali richieste per la tipologia di attività da gestire.

Il rischio di vedere svanire le finalità del trust in funzione successoria potrebbe essere limitato, per esempio, contemperando gli interessi economici dei soggetti potenzialmente coinvolti nella successione dell'imprenditore, magari corrispondendo ai legittimari diversi da colui al quale verrà trasferita l'impresa, le rendite derivanti dall'attività imprenditoriale o beni diversi da quelli produttivi o comunque diversi da quelli strettamente inerenti all'impresa.

Oggetti di trust possono essere, infatti, tutti i beni del patrimonio familiare e aziendale, a titolo del tutto esemplificativo, denaro, strumenti finanziari, partecipazioni sociali, beni mobili e immobili, sia in piena proprietà, sia in nuda proprietà. Le modalità di trasferimento al *trustee* dipenderanno dalle caratteristiche dei diversi beni.

Nella scelta di uno strumento come il trust, assume rilevanza anche la possibilità di verificare, in seguito, l'idoneità del beneficiario prescelto a concorrere nella successione; quella di attuare il piano di intenti del disponente anche sotto il controllo di un guardiano (*protector*) sull'operato del *trustee*; quella di prevenire il sorgere di conflittualità tra eredi (l'esigenza di istituire un trust è ancora più sentito se vi sono, per esempio, discendenti nati da unioni diverse, o con età, o attitudini ovvero aspirazioni diverse); quella di evitare lo stallo nel management; infine, quella di sopperire alla mancanza di eredi, senza necessariamente cedere le "redini aziendali" sin da subito come potrebbe, viceversa, accadere nel caso di utilizzo del patto di famiglia.

La soluzione del trust si presenta, altresì, interessante anche dal punto di vista fiscale. Il conferimento di azienda è, infatti, assimilato ad una donazione ed è quindi soggetto alla disciplina impositiva di tale istituto giuridico che, nel

caso di parentela in linea retta, gode di una tassazione di particolare favore.

Si tratta ora di verificare se, nell'ambito delle operazioni economiche in funzione successoria sopra descritte, il trust sia idoneo a riorganizzare l'assetto dell'impresa che ne forma oggetto (in quanto tale o sotto forma di quote societarie che la rappresentano) e, quindi, dell'attività economica ad essa correlata.

La possibilità accordata dal trust di redigere le clausole più opportune al perseguimento di particolari finalità nella pianificazione e gestione della successione nelle imprese familiari, la flessibilità nell'attribuire e nel revocare determinati poteri del *trustee*, rende questo strumento ancora ampiamente utilizzato nella pratica nonostante l'introduzione della disciplina sui patti di famiglia (L.14 febbraio 2006 n. 55).

Nell'ambito degli strumenti giuridici in grado di determinare un significativo ampliamento dell'autonomia dei privati nell'organizzazione del patrimonio di un unico soggetto, il trust, a seguito del recepimento (legge n. 364 del 1989) della Convenzione de l'Aja del 1985, rappresenta un'apprezzabile possibilità opzionale al testamento, alla donazione e al patto di famiglia, pur nel rispetto delle norme in materia di successione, salvaguardate espressamente dall'art. 15 della Convenzione stessa. È opportuno rilevare, tuttavia, che la Convenzione non ha risolto tutti i problemi che si riferiscono alla legittimità dell'uso di questo strumento giuridico.

Di recente, le questioni inerenti alla costituzione, al funzionamento e allo scioglimento di trust non sono state considerate nemmeno nell'ambito del Regolamento (UE) n. 650/2012 in materia successoria.

Alla luce delle considerazioni complessivamente proposte, sembrerebbe corretto ritenere che il trust sia in grado di assicurare e di agevolare una trasmissione generazionale dei beni d'impresa; di evitare che la successione nei beni aziendali possa ripercuotersi negativamente sulle realtà produttive; sebbene non risponda pienamente alle istanze di stabilità del riassetto della ricchezza imprenditoriale e di certezza delle situazioni giuridiche sottese, infatti, vi è il rischio concreto che rapporti patrimoniali e familiari rilevanti siano lasciati nell'incertezza della decisione giudiziaria in caso di impugnazione del trust. Nonostante ciò, in ultima analisi, è possibile considerare il trust come strumento alternativo (non solo in via residuale) in virtù del fatto che esso permette di raggiungere determinate finalità che altri strumenti giuridici dell'ordinamento italiano non riescono a soddisfare o riescono a soddisfare solo parzialmente.

La concreta certezza giuridica del trust, non può affermarsi, dunque, in modo assoluto, poiché essa dipende, *in primis*, dalla strutturazione dei contenuti del trust medesimo, oltre che da un'attenta indagine sull'opportunità o meno, di allocare le risorse patrimoniali non comprese nel *trust fund* utilizzando altri strumenti giuridici, in modo tale da evitare contenziosi tra i legittimari al momento della apertura della successione. Un'analisi comparatistica, inoltre, evidenzia come, nell'ambito del diritto successorio, vi siano modelli giuridici, quali quelli propri dei sistemi di *common law*, che risultano profondamente diversi sotto il profilo qui analizzato. Il modello anglosassone di riferimento che noi individuiamo ancora nel diritto inglese, in particolare, ignora, come noto, la categoria dei legittimari e non contempla alcun tipo di diritto alla quota di legittima.

Avv. Stefania Allegro

Raccomandata elettronica: cos'è e cosa cambia rispetto alla PEC?

di Nicola Bressanin, consulente informatico di Polar

Ad inizio novembre 2017 Tiscali in collaborazione con tNotice ha lanciato la “Raccomandata Elettronica”, e questo ha generato diversi dubbi dato che la PEC, raccomandata digitale, è sempre stata paragonata ad una raccomandata cartacea. Vediamo di fare un po' di chiarezza sulle sue caratteristiche tecniche e legali.

La Raccomandata Elettronica tNotice si presenta in due versioni:

- Raccomandata Elettronica con ricevuta di accettazione e Certificato Postale Forense CPF di consegna: 1,50 euro per invio (si specifica che la denominazione “Certificato Postale Forense” è tuttavia una denominazione commerciale);
- Raccomandata Elettronica light con ricevuta di accettazione/spedizione senza ricevuta di consegna: 1 euro per invio.

Per inviarle entrambe è sufficiente registrarsi nel portale Tiscali, acquistare del credito prepagato, compilarla on line ed inviarla. Il ricevente riceverà una mail con le istruzioni per accedere al portale e leggere (ritirare) la raccomandata elettronica.

“Per inviare una raccomandata elettronica tNotice è sufficiente registrarsi sul sito “Tiscali casa” per creare un account tNotice: a quel punto, previa ricarica del credito, si potranno inviare e ricevere raccomandate come se fossero semplici e-mail. Al destinatario, anche se privo di un account tNotice o di una PEC, basterà seguire le istruzioni ricevute via mail per “ritirare” gratuitamente la raccomandata e certificare così la ricezione, che verrà comunicata al mittente mediante la creazione di un vero e proprio Certificato postale forense con valore di legge”, salvo i limiti di quanto andrò a specificare.

“La Raccomandata elettronica garantisce pieno valore legale sulla base dell'autorizzazione ministeriale AUG/3432/2014 (come riferito da Tiscali n.d.r.), e ha un maggior valore probatorio rispetto alle tradizionali raccomandate ed alle comunicazioni inviate tramite PEC perché una raccomandata tradizionale “prova” la consegna di una busta ma non del suo contenuto, mentre la PEC certifica anche il contenuto se inserito nel corpo del messaggio, non sempre se allegato alla comunicazione.”

Ma veniamo alla parte più importante, quali utilizzi legali sono riconosciuti, ad oggi, alla Raccomandata Elettronica?

“La Raccomandata Elettronica può essere utilizzata per le più comuni incombenze, mantenendo lo stesso valore della raccomandata tradizionale. L'unico utilizzo non consentito riguarda la comunicazione di atti giudiziari e di violazione al codice della strada”

Inoltre, il sito del Ministero dello Sviluppo Economico alla voce “Autorizzazione Generale” non fa riferimento ad un servizio di posta certificata, ponendo questo servizio in un'area ancora non definita. Non viene neppure nominato nel sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale (www.agid.gov.it), e il cosiddetto “Certificato Digitale Forense” non appare in nessuna normativa giuridica.

Quindi la “Raccomandata Elettronica” non va né confusa né sostituita ad una PEC, che rimane ad oggi il formato di invio digitale tracciato più usato ed accettato.

	PEC	Raccomandata Elettronica tNotice
Costo annuale	Annuale 5€+IVA	Credito prepagato
Costo ad invio	gratuito	1,00/1,50€
Dotazione richiesta	Due account mail PEC (Mittente e Destinatario)	Due registrazioni sul portale tNotice (Mittente e Destinatario)
Atti giudiziari	Si ✓	No X
Violazione al codice della strada	Si ✓	No X
Conferma di lettura	Si ✓	Si ✓
Compatibile con i programmi PCT	Si ✓	No X
Segue uno standard di sicurezza internazionale	In parte	?
Normata nella procedura PCT	Si ✓	No X

Diversi ancora sono i prodotti “Spedisci Online” e “Ritiro Digitale” di Poste Italiane: il primo servizio consente la compilazione online della corrispondenza (Lettera, Raccomandata, Telegramma, Pacco Web) che verrà poi recapitata in maniera tradizionale; il secondo, “Ritiro Digitale” consente la visualizzazione e il “ritiro” online delle raccomandate fisiche. Attenzione, le raccomandate inviate in formato digitale potranno essere ritirate esclusivamente online.

Ribadiamo quindi che, al di là delle capacità tecniche proprie dei singoli formati di invio telematico è sempre la normativa Statale a stabilirne l'idoneità ad uno scopo o l'equivalenza tra un mezzo e l'altro, quindi Vi consigliamo di controllare sempre le indicazioni aggiornate del caso.

Infine, un ultimo consiglio: sono già nate le truffe che si fingono una “Raccomandata digitale tracciata” via email e propongono un pulsante rosso “CLICCA QUI per aprire la lettera”. Diffidare sempre da queste comunicazioni pseudo ufficiali: se si dovesse cadere

Nicola Bressanin

A O I E U Y



PEPE PEPE, PEPE PEPE, PEPE PEPE, PEPE, PEPE (6VOLTE)
AY AY CARAMBA, AY AY CARAMBA (2 VOLTE)

Carla M. 2017



ci piace

1. L'arrivo in Corte d'Appello del dott. Bordon;
2. il nuovo sito della Camera Civile di Padova: un grazie speciale al collega avv. Paolo Frascella;
3. l'offerta formativa dell'Ordine degli Avvocati di Padova, tra le più complete a livello nazionale.



non ci piace

1. Il trasferimento del dott. Bordon dal Tribunale di Padova;
2. l'assenza del doppio schermo nelle aule d'udienza che impedisce la condivisione della verbalizzazione e affatica il Giudice nella riletture del verbale.